



**COMUNE DI VOLPIANO**  
PROVINCIA DI TORINO

**Regolamento speciale concernente  
l'armamento degli appartenenti al Corpo  
di Polizia Municipale**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/11/2005*

*In vigore dal 27/01/2006*

§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§

# **TITOLO I**

## **GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

### *Articolo 1* *(Campo di applicazione)*

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di P.M. in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

### *Articolo 2* *(Tipo delle armi in dotazione)*

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L. 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i.

È altresì consentito:

- a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;
- b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di Polizia Rurale e Zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1;
- c) spray a getto di sostanze urticanti.

### *Articolo 3* *(Numero delle armi in dotazione)*

Il numero delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. aumentato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva.

Ogni arma è corredata di n. 25 munizioni che vengono consegnate all'atto dell'assegnazione dell'arma come dotazione personale.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, denuncia il numero complessivo delle armi acquistate per la dotazione al locale Comando Stazione Carabinieri.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

## **TITOLO II**

### **MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

#### *Articolo 4* *(Modalità di porto dell'arma)*

Gli addetti di cui all'art. 1 che espletano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi del D.M. 4 agosto 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi differenti da quelle in dotazione.

#### *Articolo 5* *(Assegnazione dell'arma)*

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. svolgono il servizio con l'arma in dotazione, assegnata in via continuativa.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sin per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che l'addetto è tenuto a portare con sé.

L'assegnazione dell'arma ne consente il porto senza licenza anche fuori dall'orario di servizio nell'ambito del territorio comunale ove presta servizio, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa.

In caso di assenza dal servizio per aspettativa, ferie o per altri motivi, l'arma rimane in custodia dell'assegnatario.

Il Comandante del Corpo di P.M., può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone; tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

#### *Articolo 6* *(Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza)*

Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla

competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

### *Articolo 7* *(Servizi con armi)*

I servizi per i quali gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della Qualifica di Agenti di P.S. debbono portare l'arma di cui sono dotati, sono i seguenti:

- ▲ tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati, ecc.);
- ▲ servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, della sede del Comando P.M. e degli immobili di proprietà comunale;
- ▲ servizi di pronto intervento e scorta;
- ▲ servizi serali e notturni;
- ▲ servizi di ordine pubblico comandati dall'Autorità Provinciale di P.S.;
- ▲ servizi speciali stabiliti dal Responsabile del Corpo P.M. su direttiva formale del Sindaco o dell'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

### *Articolo 8* *(Servizi di collegamento e rappresentanza)*

I servizi di collegamento e rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune d'appartenenza dagli addetti al Corpo P.M. in possesso della qualifica di Agente di P.S., sono svolti di massima senza l'arma d'ordinanza; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento.

### *Articolo 9* *(Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)*

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune di appartenenza per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio armati, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

## **TITOLO III**

### **FORNITURA – CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO**

#### *Articolo 10* *(Acquisto delle armi e del munizionamento)*

L'acquisto delle armi e del munizionamento avverrà nel rispetto dell'art. 3 del presente regolamento e del numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/87.

Copia delle fatture d'acquisto, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 13, sarà conservata dal Responsabile del Comando P.M. come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

#### *Articolo 11* *(Deposito delle armi - Consegnatario)*

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante P.M.,
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 12, 13, 14, 15.

#### *Articolo 12* *(Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento)*

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento il Responsabile del Corpo P.M. le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico con chiusura del tipo a cassaforte dotato di serrature di sicurezza o di combinazione, all'interno degli uffici del Comando.

Le munizioni sono conservate in armadio metallico corazzato distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### *Articolo 13* *(Registro di carico delle armi e delle munizioni)*

L'ufficio di Polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

I movimenti di prelevamento o versamento delle armi o munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Corpo P.M.

#### *Articolo 14* *(Consegna delle armi e del munizionamento)*

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale aventi la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente articolo 12, sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

#### *Articolo 15* *(Doveri dell'assegnatario)*

L'appartenente al Corpo P.M. al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- ▲ verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- ▲ custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento;
- ▲ segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa, rilevato durante le esercitazioni di tiro;
- ▲ applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- ▲ mantenere l'addestramento ricevuto partecipando regolarmente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 17.

A tal fine dovrà:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- c) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, riponendo le munizioni in luogo separato;
- d) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se regolarmente chiusi a chiave;
- e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- f) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Lo smarrimento, la sottrazione dell'arma o delle munizioni in dotazione, dovrà essere immediatamente riferita al personale più alto in grado presente in servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Comandante del Corpo che ne curerà la successiva denuncia all'Autorità competente.

*Articolo 16*  
*(Deposito dell'arma)*

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario nei seguenti casi:

- quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene a mancare la qualità di Agente di P.S.;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Prefetto o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Autorità di P.S. presso cui l'arma è denunciata.

**TITOLO IV**  
**ADDESTRAMENTO**

*Articolo 17*  
*(Generalità)*

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi da sparo.

Oltre a quanto previsto dalla Legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per i componenti del Corpo di Polizia Municipale o per quelli che fra essi svolgono particolari servizi.

*Articolo 18*  
*(Modalità per la frequenza ai poligoni di tiro a segno)*

Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, i componenti il Corpo di Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di identificazione di cui all'articolo 5 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può richiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 19* *(Rinvio)*

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica le norme di cui al Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

#### *Articolo 20* *(Entrata in vigore)*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 145/87, al Prefetto di Torino ed ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 al Ministero degli Interni.